

Adempimenti di un piccolo studio legale per essere in regola con il GDPR 679/2016

Il GDPR, General Data Protection Regulation, è un regolamento europeo applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018 in tutti gli stati dell'Unione Europea.

Ogni attività che tratti dei dati, compreso, quindi, ogni studio legale, dovrà adeguarsi alla nuova normativa. In Italia, la disciplina della privacy era precedentemente regolata dal D. Lgs. 196/2003. Gli accorgimenti pratici che uno studio legale di piccole dimensioni deve attuare per conformarsi al GDPR, possono essere riassunti principalmente nei punti che seguono:

- I. dovranno essere predisposte delle **lettere di incarico** al trattamento dei dati per:
 - a) **i collaboratori interni** allo studio, ad esempio segretaria, praticanti avvocati, avvocati dipendenti e nel caso di due o più avvocati associati dovrà essere redatta la **nomina di contitolarità** dello studio, al fine di regolare i rapporti tra i soggetti che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento;
 - b) **i collaboratori esterni** allo studio, ad esempio il commercialista e il consulente del lavoro con cui lo studio eventualmente collabora;

- II. si dovrà redigere **una nuova informativa** da consegnare al cliente, ma, a riguardo, è necessario menzionare che il GDPR non prescrive la forma scritta per quest'ultima, a meno che non tratti dati sensibili, vale a dire quei dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9 GDPR).
L'etica di questo nuovo regolamento viene disciplinata dal c.d. **principio di accountability**, ossia il principio di responsabilizzazione in capo al titolare del trattamento dei dati (in questo caso l'avvocato), per cui anche nell'eventualità di trattamento di dati personali, per cui non si necessiterebbe la forma scritta, sarà in capo allo stesso titolare la responsabilità di provare che l'informativa è stata comunicata al cliente (oralmente oppure mediante l'esposizione della stessa tramite apposito cartello);

- III. sarà necessario adottare **misure di sicurezza** per il trattamento dei dati dei propri assistiti. L'avvocato, in qualità di titolare del trattamento, deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza dei:
 - a) **dati cartacei** contenuti nei fascicoli, i quali non devono essere alla mercé di coloro che non sono incaricati di quel trattamento, per cui, ad esempio, è necessario predisporre degli armadi e cassetti chiusi a chiave quando i dati contenuti all'interno non vengono utilizzati;
 - b) **dati informatici**, predisponendo, ad esempio, l'installazione di antivirus aggiornati, la presenza di password per accedere ai dati, un sistema di backup redatto almeno settimanalmente per la salvaguardia degli stessi, una procedura di ripristino in caso di incidente informatico, l'aggiornamento periodico dei software con il relativo adeguamento dei gestionali al GDPR;

Per ciò che concerne queste misure, è necessario sottolineare che scompaiono i requisiti minimi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy. Pertanto, in accordo all'etica di responsabilizzazione del nuovo regolamento, sarà compito del titolare del trattamento predisporre le misure idonee alla sicurezza dei dati, tenendo in considerazione i minimi precedentemente in vigore.

- IV. Infine, è doveroso citare un adempimento non obbligatorio per gli studi legali di medie/piccole dimensioni, **il registro dei trattamenti**, il quale riassume tutte le attività di

trattamento svolte. Questo registro contiene nome e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati, le finalità del trattamento, una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali, le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi ed organizzazioni internazionali (art. 30 GDPR).

Concludendo, è opportuno menzionare che viene previsto un aumento dei rischi e delle responsabilità, sia di carattere civile (cambia, notevolmente la responsabilità per i danni arrecati per effetto del trattamento di dati personali) sia di carattere amministrativo-pecuniario. Si rischiano sanzioni fino a 20.000.000 di euro o, solo per le imprese, addirittura fino al 4% del fatturato mondiale annuo (artt. 83-84 GDPR).

Dott. Enrico Vincenzi